

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

FISCALITA' IN MATERIA DI DEDUCIBILITA' COSTI AUTOVEICOLI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Gli autoveicoli aziendali sono da sempre oggetto di numerose disposizioni di legge volte a porre limiti sempre più rigorosi alla deduzione dei costi da parte delle imprese. In questo studio viene fornita una panoramica del quadro normativo sia con riferimento alle caratteristiche dei veicoli che al relativo trattamento fiscale, partendo dalla classificazione dei veicoli a motore secondo il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 225, articolo 54, comma 1, per poi giungere alle specifiche percentuali di deduzione per ogni singola tipologia dettate dall'art. 164 DPR 22.12.1986, N. 917.

CLASSIFICAZIONE VEICOLI A MOTORE

Le norme che definiscono e regolano l'impiego dei veicoli a motore sono dettate dal Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (c.d. "Nuovo codice della strada"). Per quanto interessa nella seguente analisi ricordiamo che il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (G.U. n. 114 del 18 Maggio 1992 – Supplemento ordinario n. 74), all'articolo 54, comma 1, classifica i veicoli a motore con almeno quattro ruote, escluso i motoveicoli, nelle seguenti categorie:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

DEDUCIBILITA' DEI COSTI DELLE AUTOVETTURE

L'art. 164 del DPR n. 917/1986 del Tuir, definisce i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, specificando che *"le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle lettere a), b) e b-bis)"*, e cioè:

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

A) PER L'INTERO AMMONTARE RELATIVAMENTE:

- agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

B) NELLA MISURA DEL 20 PER CENTO RELATIVAMENTE:

- alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

B-BIS) NELLA MISURA DEL 70 PER CENTO PER I VEICOLI DATI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO D'IMPOSTA.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

NOVITA' DEDUCIBILITA'

Nel corso del 2012, il Legislatore è intervenuto sulla deducibilità delle spese relative alle autovetture possedute da imprese e professionisti attraverso due importanti strumenti normativi.

Tra la Legge 28 giugno 2012, n. 92 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 Luglio 2012, recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*" meglio nota anche come "**Legge Fornero**" e la Legge 24 Dicembre 2012, n. 228, c.d. "**Legge di Stabilità 2013**", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, contenente "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", la deducibilità delle auto aziendali è stata fortemente ridimensionata. Sono state ridotte sensibilmente le percentuali di deducibilità dei mezzi di locomozione in uso presso le aziende o da parte dei professionisti, modificando i seguenti articoli del Tuir:

- L'art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR, portando dal 40% al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali;
- Lettera b-bis) sempre dell'art. 164 comma 1, riducendo dal 90% al 70% la quota deducibile dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Si tratta dei cosiddetti frange benefit.

DEDUCIBILITA' PIENA – VEICOLI UTILIZZATI COME BENI STRUMENTALI

La deduzione integrale dei componenti negativi di reddito risulta applicabile in due specifiche ipotesi, ovvero quando il veicolo:

- È utilizzato esclusivamente come bene strumentale all'attività propria dell'impresa;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- È adibito ad uso pubblico (es. taxi, bus ecc.)

Si tratta degli acquisti di autovetture, degli autocaravan, dei ciclomotori, dei motocicli e, qualora si tratti di beni destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, anche gli aeromobili da turismo, le navi, le imbarcazioni da diporto. In questi ultimi casi la lettera A) del comma 1 dell'art. 164 consente la deducibilità piena per l'intero ammontare del costo d'acquisto. Così come è piena nel caso di acquisto di veicoli adibiti ad uso pubblico.

Per la deducibilità piena è necessario il requisito di esclusivo utilizzo come bene strumentale nell'attività d'impresa. L'amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini dell'esatta individuazione dei veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, va presa a riferimento la circostanza che l'attività dell'impresa senza quei veicoli non può essere esercitata.

Il carattere di bene strumentale è importante per definire la percentuale di deducibilità, anche nel caso di uso esclusivamente aziendale. Le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli sono interamente deducibili per le imprese nel caso in cui gli stessi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Il requisito della "strumentalità" dei veicoli all'attività d'impresa è stato chiarito in diverse occasioni dall'Amministrazione Finanziaria. In particolare, al riguardo è stato precisato che:

- Devono considerarsi tali *"...i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (rientrano ad esempio nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione)"*;
- Devono essere esclusi da questa definizione *"...tutti i mezzi di trasporto non a motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali"*;
- (e, infine, che) non possono considerarsi strumentali *"le autovetture utilizzate da un'impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti (nel quadro della presentazione del prodotto finalizzata alla successiva eventuale vendita)"*.

In merito alla deducibilità integrale delle spese sostenute per l'utilizzo dei veicoli destinati ad uso pubblico non possono sorgere motivi di incertezza, dato che l'uso pubblico dei veicoli è dimostrato da un atto della pubblica amministrazione che riconosce espressamente la destinazione del bene.

DEDUCIBILITA' LIMITATA DEL 20% - VEICOLI UTILIZZATI COME BENI NON STRUMENTALI

Le lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'art. 164 del TUIR che disciplinano tutti i casi di deducibilità dei costi limitata (ossia non nella misura intera del 100%) sono state fortemente modificate dalla Legge Fornero prima e dalla Legge di Stabilità 2013 poi. Ci sono stati dei consistenti ridimensionamenti nelle percentuali, mentre sono rimasti invariati i limiti di spesa deducibile. Prima degli interventi della riforma del lavoro e della Legge di Stabilità, la deducibilità era del 40% per le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali. Mentre per le attività di agenzia e rappresentanza di commercio nulla è cambiato, essendo anche prima la percentuale fissata nella misura dell'80%.

La lettera b), come modificato dalla Legge di Stabilità 2013, stabilisce la deducibilità "nella misura del 20% relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)". Si tratta delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali. Quindi se nel 2012 la percentuale è stata del 40%, e tale percentuale è stata in vigore fino a fine dicembre (in quanto le modifiche della riforma Fornero riguardano l'anno successivo), dal 2013 la percentuale si riduce al 20%. La stessa percentuale di deducibilità rimane invariata anche per gli anni 2014, 2015 e seguenti. Tale percentuale del 20% è elevata all'80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Il Tuir, sempre nell'art. 164, indica anche quelli che sono i limiti oltre la deducibilità non è consentita. Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede:

- € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;
- € 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
- € 4.131,66 per i motocicli;
- € 2.065,83 per i ciclomotori;

DEDUCIBILITA' LIMITATA DEL 70% - VEICOLI DATI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

La quota deducibile di costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d'imposta, di cui all'art. 164 comma 1, lettera b-bis), è passata dal 90% al 70% a partire dal 1 gennaio

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

2013. Questa variazione è stata introdotta dalla riforma Fornero e non è stata modificata dalla Legge di Stabilità.

Questa deducibilità, notevolmente più ampia (+50% di deducibilità rispetto al 20% dell'uso promiscuo aziendale o non promiscuo), è attribuita appunto solo nel caso di destinazione del mezzo per finalità sia aziendali che personali del dipendente. L'uso promiscuo e l'applicazione della deducibilità al 70% è consentita solo se si rientra nei parametri previsti dall'Amministrazione Finanziaria. L'uso esclusivo aziendale ai fini fiscali è possibile per tutti i mezzi (quindi l'applicazione del 20% di deducibilità), mentre l'uso promiscuo, ossia il mix di destinazione del mezzo tra l'uso per finalità aziendali e l'uso per finalità personali da parte del dipendente, viene attribuito agli autoveicoli, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori e consente una deducibilità del 70%. Esiste poi anche l'uso esclusivamente personale del bene destinato dall'azienda al dipendente, è il caso di fringe benefit, ossia ad esempio dell'auto concessa al dipendente come benefit per lui e la sua famiglia.

L'amministrazione finanziaria è più volte intervenuta sul tema. Prima di tutto, è necessario che l'utilizzo da parte del dipendente debba essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti l'effettivo utilizzo con certezza. Quindi ad esempio ci deve essere una clausola nel contratto di lavoro del dipendente che richiama l'uso dell'auto o altro veicolo aziendale, oppure la sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa che assegna al dipendente il veicolo aziendale, o anche un verbale del consiglio di amministrazione dell'azienda.

Il comma 1 b-bis) già citato fa riferimento alla "deducibilità del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta". E su quest'ultima parte si fonda un secondo elemento essenziale per ritenere il veicolo assegnato al dipendente come dato in uso promiscuo e meritevole dell'attribuzione della deducibilità del 70%: deve essere dato al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta. Si deve far riferimento, come periodo d'imposta, all'anno solare, ossia ai 365 giorni, quindi la metà più un giorno del periodo d'imposta, pari quindi a 183 giorni all'anno. Ai fini del conteggio dei giorni di utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d'imposta non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente.

Può capitare che nel periodo d'imposta, durante l'anno solare, l'auto o altro veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al lavoratore sia venduto oppure che semplicemente venga concesso il veicolo al dipendente durante l'anno. A quel punto si pone il problema relativo al parametro dell'uso promiscuo "per la maggior parte del periodo d'imposta". In questo caso il riferimento non è all'anno solare, ma il periodo d'imposta sul quale verificare "la maggior parte" decorre dal momento dell'acquisto e fino al termine del periodo d'imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio dell'esercizio (inizio dell'anno) fino alla data di cessazione del veicolo. Se il veicolo aziendale è concesso in uso promiscuo al dipendente per un lasso di tempo che non supera la maggior parte del periodo d'imposta (i 183 giorni all'anno ad esempio), allora la deducibilità del 70% di cui all'art. 164 comma 1, lettera b-bis) non può essere applicata, i costi sono comunque deducibili, ma con le seguenti opzioni:

- Per intero, fino a concorrenza dell'ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;
- Nella misura del 20% secondo le regole della deducibilità limitata, tenendo conto dei limiti massimi disposti, ragguagliati al periodo diverso da quello di utilizzo promiscuo da parte del dipendente, per la parte eventualmente eccedente.

Oltre agli aspetti fiscali relativi alla deducibilità aziendale dei costi sostenuti per i veicoli dati ai dipendenti ad uso promiscuo, un altro aspetto da valutare è quello dei riflessi fiscali, della concessione dell'auto aziendale in uso promiscuo, sul reddito di lavoro dipendente del lavoratore. L'uso promiscuo vuol dire utilizzo per finalità aziendali, ma anche personali, e quindi il bene viene considerato un fringe benefit aziendale concesso al dipendente, oggetto di tassazione anche in busta paga.

In base al comma 3 dell'art. 51 del TUIR, qualora il valore del reddito in natura del veicolo sia inferiore a € 258,23 e non ci sono altri fringe benefit che concorrono alla formazione di detto ammontare, l'importo non costituisce reddito di lavoro dipendente. Si tratta del modico valore che esclude tale cifra alla formazione del reddito, una sorta di franchigia. Ai fini del calcolo del predetto limite non devono essere considerate le erogazioni liberali di importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a € 258,23, concesse in occasione di festività o ricorrenze.

L'articolo 51 disciplina anche il valore normale dei generi in natura di prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti: si tratta della misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Il comma 4 dell'art. 51 alla lettera a), del TUIR, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, l'attribuzione ad uso promiscuo determina per il dipendente un fringe benefit pari al "30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali, consultabili sul sito:

<http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html>

che l'Automobile Club Italia, deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente". Nel caso in cui il modello del

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

veicolo non sia compreso tra quelli indicati nella tabella ACI, la determinazione dell'importo del fringe benefit da attribuire al dipendente deve essere determinato prendendo a riferimento la tariffa ACI del modello dei veicoli con caratteristiche più simili al modello in questione. I costi di percorrenza che sono estrapolati dalla tabella ACI sono da considerarsi comprensivi di IVA.

Una volta chiarito che il fringe benefit va attribuito nella misura del 30% dell'importo secondo le tabelle ACI, va stabilito come attribuire al lavoratore tali valori. Le modalità sono due: inserimento in busta paga oppure fatturazione (è comunque possibile attribuire sia una quota in busta paga che un'altra con fattura).

Un caso meno frequente ma possibile è l'attribuzione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo al dipendente per uso esclusivamente personale. In questo caso cioè, il dipendente usa l'autovettura, ad esempio, solo per motivi personali o familiari, e non la usa per motivi lavorativi o aziendali. Si tratta di un vero e proprio fringe benefit aziendale, che viene valutato pari al compenso in natura, tassabile come reddito di lavoro dipendente.

In tal caso, la quantificazione del reddito avviene applicando il criterio del valore normale previsto dall'art. 9, D.P.R. 917/1986. Pertanto, occorre far riferimento:

- in caso di mezzo di proprietà dell'azienda, al prezzo praticato per veicoli identici, in condizioni di libera concorrenza al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui il mezzo è stato acquistato;
- in caso di mezzo in leasing, ai canoni di leasing praticati per veicoli della stessa specie.

Il valore così determinato deve essere ridotto delle eventuali somme trattenute al dipendente.

Per il datore di lavoro, è interamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi il compenso in natura tassato in capo al dipendente, in quanto rientra nelle spese per prestazioni di lavoro. Ai fini della determinazione dei valori dei fringe benefit, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente (o al soggetto a questo equiparato e, cioè al pensionato, al cassaintegrato, etc.) o ai familiari, anche se non fiscalmente a carico, o il diritto di ottenerli da terzi, si deve far riferimento al loro "valore normale".

Si precisa che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall'azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall'azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme (con il sistema del versamento o della trattenuta), è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio. Va precisato che delle somme in questione si potrà tener conto soltanto nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente trattenute o versate dal dipendente.

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la trattenuta irpef e il prelievo dei contributi sulla retribuzione che il dipendente percepisce, sia che si tratti di compenso in denaro sia che si tratti di compenso in natura.

I criteri individuati dalla normativa fiscale Art. 51 del Tuir) per la valorizzazione dei compensi in natura – valore normale e valore convenzionale – salvo alcune deroghe disciplinate dall'art. 12 della L. n. 153/1969, sono utilizzati anche per la determinazione della base imponibile contributiva (armonizzazione delle basi imponibili). Per alcuni fringe benefits la determinazione della base imponibile, in deroga al concetto generale di valore normale, è individuata facendo riferimento a speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori (c.d. "valore convenzionale").

A calce del seguente elaborato, si riporta un fac-simile di accordo per la concessione in uso promiscuo di auto aziendale e un fac-simile di fatture per riaddebito dei costi per uso promiscuo autovettura nel caso di riaddebito integrale, che azzerava il fringe benefit, e nel caso di riaddebito parziale. Inoltre verrà presentato un caso specifico di acquisto di un automezzo che mostra il raffronto tra l'utilizzo dello stesso come bene non strumentale all'interno dell'azienda (deduzione 20%), e la concessione in uso promiscuo a dipendente (deduzione 70%).

DEDUCIBILITA' NEL LEASING E NOLEGGIO

Tra le ipotesi a disposizione delle imprese, o dei professionisti, o in generale dei datori di lavoro, c'è la possibilità di optare per soluzioni alternative all'acquisto dell'auto aziendale o altro veicolo destinato a finalità aziendali. E' possibile ricorrere alla locazione finanziaria o leasing o al noleggio. Le due ipotesi sono differenti: il leasing è un contratto atipico di finanziamento composto da due contratti separati e connessi, uno di locazione e l'altro di compravendita, visto che il bene può essere riscattato al termine del leasing, mentre il noleggio è una locazione operativa che non comporta l'acquisto del bene, ma il solo sostenimento dei canoni. Di conseguenza il trattamento fiscale in materia di deducibilità da parte dell'art. 164 del TUIR, anche nella sua nuova formulazione dopo le modifiche della Legge Fornero e della Legge di Stabilità 2013, è diverso, soprattutto nei limiti della deduzione, che in questo caso è quella limitata al 20%, a meno che il bene non sia destinato al dipendente per uso promiscuo.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

A concludere, per una maggiore chiarezza sull'argomento, una tabella riassuntiva sulla fiscalità delle automobili, in cui sono indicate le percentuali di deducibilità dei costi e detraibilità dell'iva per le diverse forme di gestione.

DAL 1° GENNAIO 2013	IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITA'	DETRAIBILITA' IVA
ESERCENTE ARTE E PROFESSIONE (per non più di un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata)		
ACQUISTO	20% (era 40%)*	40%
LEASING	20% (era 40%)*	40%
NOLEGGIO	20% (era 40%)*	40%
AZIENDE uso esclusivamente strumentale nell'attività d'impresa o adibiti ad uso pubblico		
ACQUISTO	100%	100%
LEASING	100%	100%
NOLEGGIO	100%	100%
AZIENDE uso non esclusivamente strumentale nell'attività d'impresa		
ACQUISTO	20% (era 40%)*	40%
LEASING	20% (era 40%)*	40%
NOLEGGIO	20% (era 40%)*	40%
AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO		
ACQUISTO	80%*	100%
LEASING	80%*	100%
NOLEGGIO	80%*	100%
AUTO IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI (addebito in busta paga)		
ACQUISTO	70% (era 90%)	40%
LEASING	70% (era 90%)	40%
NOLEGGIO	70% (era 90%)	40%
AUTO IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI (addebito con fattura soggetta ad IVA)		
ACQUISTO	70% (era 90%)	100%
LEASING	70% (era 90%)	100%
NOLEGGIO	70% (era 90%)	100%

*LIMITI ALLA DEDUCIBILITA' DELLE IMPOSTE DIRETTE relative ai VEICOLI (non ci sono limiti per i SERVIZI)

Per gli Esercenti Arte o Professione e Aziende se uso non esclusivamente strumentale all'attività d'impresa:

ACQUISTO: fino a € 18.075,99 – LEASING ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a € 18.075,99 con ragguglio annuo – NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguglio annuo.

Per Agenti o rappresentanti di commercio:

ACQUISTO: fino a € 25.822,84 – LEASING ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a € 25.822,84 con ragguglio annuo – NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguglio annuo.

NOTE

Quanto indicato vale sia per le Aziende che per gli Esercenti arti o professioni.

Le auto assegnate ad amministratori di società non rientrano tra le "auto in uso promiscuo a dipendenti".

Le auto assegnate in uso promiscuo a dipendenti non sono soggette al limite massimo di deducibilità di € 3.615,20 annui.

GLI AUTOCARRI

Definizione di autocarro

L'articolo 54, comma 1, lettera d, definisce l'autocarro come un autoveicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o alla movimentazione di quelle medesime cose: il trasporto di persone deve essere quindi "strumentale" alle merci caricate o da caricare. Nell'interpretazione prevalente che si dà di questa definizione, le cose sono attrezzature o merci e gli addetti sono persone che le utilizzano o le trasportano per lavoro. Risulta quindi escluso che l'autocarro possa essere utilizzato per fini personali. Inoltre, secondo il Codice della Strada attualmente in vigore, "un autocarro si può utilizzare solo per trasportare oggetti e nell'abitacolo non possono prendere posto persone che non hanno nulla a che fare con gli oggetti trasportati" (Nota n. W2413-38 del 1999 del Ministero dell'Interno). Certo è difficile capire se una persona è addetta al carico, ma ci sono situazioni in cui la violazione è evidente (per esempio, quando a bordo ci sono bambini o anziani). Il codice non impone alcun vincolo circa la natura degli oggetti trasportabili, né sui giorni in cui si può circolare: gli autocarri sono utilizzabili quindi anche di domenica, purché si dimostri che si sta svolgendo l'attività professionale.

La normativa fiscale individua inoltre le caratteristiche tecniche degli autocarri compatibili con un utilizzo aziendale: gli autocarri che non dovessero rientrare in questi parametri, vengono di fatto equiparati alle autovetture, sia per quello che riguarda la deducibilità parziale che anche per la tassa di possesso. Queste norme riguardano in particolare gli autocarri con più di tre posti, dove la portata utile sia di fatto compatibile con un autocarro.

Principio di Inerenza

Merita di essere ricordato, che è sempre necessario rispettare il requisito dell'inerenza e capire, quindi, se il costo sostenuto è strettamente inerente all'attività esercitata. Secondo una consolidata prassi dell'Agenzia delle Entrate, l'inerenza del veicolo all'attività esercitata non si manifesta semplicemente come utilizzo esclusivo del veicolo stesso nell'attività, ma come una relazione più stretta che può estrinsecarsi nella seguente affermazione: **il veicolo è inerente se indispensabile all'attività, nel senso che senza di esso la professione non potrebbe essere esercitata**. A prescindere dalle specifiche regole riguardanti gli automezzi, l'impresa deve comunque essere sempre in grado di dimostrare la necessità di un veicolo per la propria attività. Occorre, poi, che l'acquisto o comunque l'utilizzo del veicolo possa dimostrare una sua ragione di esistere da un punto di vista economico: ad esempio un negozio che utilizza un automezzo per andare due volte in settimana ad acquistare merce avrà sicuramente difficoltà a dimostrare l'inerenza (magari esclusiva) del suo veicolo per la propria attività, atteso che per tale uso risulterebbe senza dubbio più conveniente avvalersi di vettori o di trasportatori professionisti.

Sostanzialmente, per poter beneficiare dei vantaggi fiscali di deducibilità e detraibilità piena, è necessario che l'autocarro:

- Rispetti il principio dell'inerenza;
- Sia strumentale all'attività svolta;
- Sia esclusivamente utilizzato per l'attività lavorativa;
- Non venga utilizzato per il trasporto di persone estranee alla propria attività.

Occorre quindi valutare con attenzione se l'acquisto di tale bene rispetta questi parametri. Per effettuare ciò è bene ricordare che, nel caso di una verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria, spetterà a noi dimostrare la strumentalità dell'autocarro e il suo esclusivo utilizzo lavorativo.

Infine, è sempre bene ribadire che un utilizzo improprio **dell'autocarro**, anche in giornate non festive, espone il proprietario a possibili contestazioni per violazione della normativa del codice della strada, mentre, ai fini fiscali, potrebbe essere contestata la non inerenza dei costi sostenuti con conseguente indeducibilità degli stessi.

Misure sanzionatorie

L'uso improprio comporta, le sanzioni previste dal Codice della Strada e, dal punto di vista fiscale, le conseguenze per l'uso improprio del veicolo, sono: il recupero dell'IVA indebitamente detratta, la ripresa a tassazione dei costi e delle spese dedotti ai fini delle imposte dirette per difetto del requisito dell'inerenza e le sanzioni collegate alle maggiori imposte accertate, una contravvenzione e il sequestro del veicolo e può generare, inoltre, in caso di sinistri, rischi di copertura assicurativa.

"Finti" autocarri

Tuttavia, non basta immatricolare un'autovettura come autocarro per vedersi riconosciuti i benefici fiscali. L'art. 35, comma 11, D.L. n. 223/2006, e il successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 hanno infatti individuato alcune caratteristiche, al ricorrere delle quali, i veicoli, indipendentemente dalla categoria di omologazione, ai fini fiscali non possono essere considerati "autocarri". Gli elementi della verifica vanno desunti dalla lettura del libretto di circolazione dell'autocarro.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

L'equiparazione dell'autocarro all'autovettura scatta solo nell'ipotesi in cui il libretto di circolazione porti congiuntamente tutte e tre le seguenti indicazioni:

- veicoli destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 t. Si tratta sostanzialmente dei veicoli immatricolati come N1; il riferimento risultante dalla carta di circolazione è identificato con la lettera J;
- codice carrozzeria, l'identificativo è F 0; il riferimento risultante dalla carta di circolazione è identificato con la lettera J.2;
- numero di posti consentiti per conducente e passeggeri è di 4 o più. Il riferimento risultante dalla carta di circolazione è identificato con la lettera S.1.

Per rientrare nella previsione del Provvedimento devono essere contemporaneamente presenti le specifiche tecniche di cui ai punti precedenti.

Qualora siano verificate tutte le caratteristiche sopra illustrate, è la determinazione del rapporto tra potenza e portata a costituire l'elemento decisivo per identificare se il mezzo di trasporto, ai fini fiscali, deve essere considerato come autocarro oppure autoveicolo.

La verifica del rapporto potenza/portata risulta dalla seguente formula:

$$Pt (Kw) / Mc - T (t)$$

dove: Pt è la potenza del motore espressa in kW; Mc è la massa complessiva; T è la tara.

La potenza del motore viene espressa in Kw. Il riferimento della carta di circolazione è P.2. Invece la portata del veicolo viene espressa in tonnellate (t). La formula da utilizzare per la determinazione della portata è la seguente: Massa complessiva espressa in tonnellate (riferimento della carta di circolazione F.2) – Tara espressa in tonnellate (riferimento della carta di circolazione = Massa a vuoto come risultante dalla pag. 3 della carta di circolazione).

Se il risultato del rapporto tra portata e massa è:

- inferiore a 180 il veicolo è fiscalmente considerato autocarro ed ha costi deducibili e IVA detraibile al 100%, salvo eccezioni;
- uguale o superiore a 180 l'autocarro viene fiscalmente considerato alla stregua di un'autovettura ed avrà costi deducibili e IVA detraibile nei limiti previsti per le autovetture.

Nel caso in cui un mezzo sia stato immatricolato come autovettura, sono invece irrilevanti i requisiti sopra esposti e lo stesso andrà considerato sempre come autovettura.

VEICOLI AD USO SPECIALE

Un'altra interessante categoria di veicoli, con deduzione integrale dei costi, sono i veicoli ad uso speciale. Si tratta di un lungo elenco di veicoli, che per il Codice della Strada sono specificamente adattati a particolari esigenze: si va dagli autoveicoli ad uso ufficio alle auto ad uso pubblicitario, molte volte si tratta di comuni monovolume con minimi adattamenti. Chiaramente la tipologia del veicolo deve essere riconducibile all'attività dell'impresa, ad esempio per disporre di un ufficio mobile da utilizzare nell'ambito di fiere e rassegne per i veicoli ad uso ufficio, oppure a scopo pubblicitario nel caso di auto pubblicitarie. Anche qui il trasporto di persone deve essere connesso alla destinazione d'uso dei veicoli e/o all'utilizzo delle relative attrezzature. Per prevenire abusi è stato disposto il numero massimo di tre posti negli autoveicoli ad uso ufficio.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO PROMISCUO DI AUTO AZIENDALE

Tra le parti:

- con sede
in....., codice
fiscale....., (d'ora innanzi proprietario) qui rappresentata dal
sig....., nato a il
.....,
residente in, codice fiscale, munito dei
necessari poteri;

- il sig., nato a
il....., codice fiscale....., dipendente della
società..... a decorrere dal, iscritto al
numero matricola..... (d'ora innanzi utilizzatore)

premesse che

- la società è proprietaria del mezzo: tipo, targa
....., telaio, destinata al seguente uso, come si
evince dalla copia del libretto di circolazione allegata;

- che la società è intenzionata a mettere a disposizione del
sig..... il suddetto automezzo, affinché lo stesso venga utilizzato per necessità di
servizio connesse alla sua mansione ed anche per uso personale;

si conviene e stipula quanto segue

1. Oggetto dell'accordo. Il proprietario mette a disposizione dell'utilizzatore il mezzo identificato in premessa, affinché lo stesso venga utilizzato per motivi di servizio e per usi personali.

2. Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo per l'uso personale del mezzo è stabilito dalle parti, in via convenzionale, in misura pari al 30% del costo (IVA compresa) corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri, desumibile dalla tabella ACI appositamente approvata dall'Agenzia delle entrate e pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di utilizzo per periodo di tempo inferiore all'anno verrà effettuata una proporzione del suddetto parametro. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante trattenuta dal cedolino paga entro e non oltre la fine di ciascun anno per cui il presente accordo esplicherà i suoi effetti, salvo che l'utilizzatore non provveda al pagamento in contanti.

3. Obblighi dell'utilizzatore. L'utilizzatore si impegna sin da ora a:

- comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti che dovessero revocare o limitare il permesso di guida;

- assumere a proprio carico ogni ed eventuale sanzione derivante da infrazioni al codice della strada o ad altre prescrizioni normative connesse all'utilizzo del mezzo;

- utilizzare il mezzo esclusivamente per gli usi previsti dal libretto e rispettare i consigli d'uso prescritti dal produttore;

- provvedere direttamente alla piccola manutenzione del mezzo (rabbocco olio, controllo liquidi, pressione gomme, ecc.);

- segnalare senza indugio al proprietario eventuali malfunzionamenti, difetti e guasti, tanto nel periodo di validità della garanzia che in quello successivo, astenendosi dall'uso del mezzo qualora gli stessi possano provocare danni al conducente, ai trasportati, a soggetti terzi o a beni e cose; eventuali interventi presso officine specializzate saranno, nel limite del possibile, concordati con il proprietario, fermo restando che l'utilizzatore è sin da ora autorizzato a far effettuare interventi urgenti ed improrogabili qualora le circostanze ed il luogo non consentissero di contattare il proprietario;

- rispettare, rigorosamente, gli interventi di manutenzione programmata prescritti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo;

- segnalare, nel più breve termine dalle circostanze concesso, ogni incidente in cui dovesse incorrere, indipendentemente dalla responsabilità propria o di terzi e dall'ammontare del danno a persone o cose;

- richiedere ed ottenere valido giustificativo delle spese sostenute per l'uso del mezzo, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio amministrativo.

4. Obblighi del proprietario. Il proprietario si impegna sin da ora a:

- stipulare e rinnovare idonea polizza assicurativa a copertura del mezzo e dei rischi connessi alla circolazione dello stesso;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- corrispondere la tassa di proprietà;
- consentire l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata, ed in ogni caso necessari, indicando le officine prescelte per l'effettuazione degli stessi;
- comunicare eventuali richiami o interventi necessari segnalati dal costruttore.

5. Durata e modifiche agli accordi. Il presente accordo mantiene la sua efficacia a tempo indeterminato, salva la possibilità del proprietario di inviare disdetta con lettera raccomandata con un preavviso minimo di 15 giorni; in caso di sostituzione del mezzo con altro, il preavviso minimo può non essere rispettato. Ogni modifica al contenuto del presente accordo dovrà essere formalizzata per iscritto.

Il presente accordo è stipulato in data odierna in due originali, debitamente sottoscritti per accettazione dalle parti, di cui uno verrà spedito in plico senza busta al proprietario a sua cura e spese.

Data

Il proprietario (.....) _____

L'utilizzatore (.....) _____

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

FAC SIMILE DI FATTURA PER RIADDEBITO COSTI PER USO AUTOVETTURA
(riaddebito integrale che azzerà il fringe benefit)

Dati del soggetto emittente

Dati del dipendente

Fattura numero del

PAGAMENTO

La presente fattura verrà saldata mediante compensazione con le somme spettanti a titolo di cedolino paga del mese di, come da autorizzazione fornita dal sig.

DESCRIZIONE

Riaddebito del corrispettivo per utilizzo promiscuo del mezzo per il periodo **annuale** dal al come da accordo stipulato in data

Tariffa da tabella ACI per 15.000 km (A)

30% della voce (A) (B)

Imponibile [(B) : 1,20] (C)

DATI IVA

Imponibile (C)

Imposta al 22%

Totale fattura (B) _____

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

FAC SIMILE DI FATTURA PER RIADDEBITO COSTI PER USO AUTOVETTURA
(riaddebito parziale che NON azzerà il fringe benefit)

Dati del soggetto emittente

Dati del dipendente

Fattura numero del

PAGAMENTO

La presente fattura verrà saldata mediante compensazione con le somme spettanti a titolo di cedolino paga del mese di, come da autorizzazione fornita dal sig.

DESCRIZIONE

Riaddebito del corrispettivo per utilizzo promiscuo del mezzo per il periodo **mensile** dal al come da accordo stipulato in data

Tariffa da tabella ACI per 15.000 km (A)

30% della voce (A) (B)

quota mensile (B) : 12 (C)

quota parte riaddebitata (D)

Imponibile [(D) : 1,20] (E)

Fringe benefit residuo [(C) - (D)] (F) (indicato su cedolino del mese di

DATI IVA

Imponibile (E)

Imposta al 22%

Totale fattura (D) _____

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CALCOLO DI CONVENIENZA

Il 01 gennaio 2014 la società Alfa srl acquista, come bene **non** strumentale, un autovettura modello Fiat Doblò 1.4, serie 77 cv, al prezzo di € 30.000,00 + Iva 22%.

TIPOLOGIA DEDUZIONE	IMPONIBILE	IVA 22%	DEDUZIONE COSTO	DETRAZIONE IVA	IMPONIBILE RIADDEBITO FATTURA FRINGE BENEFIT	IVA 22% RIADDEBITO FATTURA FRINGE BENEFIT
Deduzione parziale del 20% per beni non strumentali	Il valore massimo imponibile da considerare è pari a € 18.075,99	L'iva è calcolata nella misura del 22% sull'imponibile €3.976,72	Il costo è deducibile, sottoforma di ammortamento (quote per quattro anni) nella misura del 20% dell'imponibile € 3.615,20	L'iva è detraibile nella misura del 40% € 1.590,69	Nel caso di bene non strumentale non vi è alcun obbligo di emissione di fattura di riaddebito	Nel caso di bene non strumentale non vi è alcun obbligo di emissione di fattura di riaddebito
Deduzione parziale del 70% per bene in uso promiscuo al dipendente	Il valore massimo imponibile da considerare è pari a € 30.000,00	L'iva è calcolata nella misura del 22% sull'imponibile €6.600,00	Il costo è deducibile, sottoforma di ammortamento (quote per quattro anni) nella misura del 70% dell'imponibile € 21.000,00	L'iva è detraibile nella misura del 100% € 6.600,00	La fattura di riaddebito nel caso di fringe benefit verrà calcolata dietro consultazione e delle tabelle ACI (€0,4972*15.000*30%) = € 2.237,21 scorporando l'iva	Iva del 22% sull'imponibile e della fattura di riaddebito per fringe benefit € 403,43

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Dallo schema risulta evidente la convenienza ad affidare in uso promiscuo l'auto al dipendente sotto forma di fringe benefit, vediamo nello specifico le differenze nel primo anno di acquisto, considerando che, essendo un bene ammortizzabile, sarà deducibile in quattro anni (coefficiente di ammortamento 25% annuo):

	BENE NON STRUMENTALE (20%)	FRINGE BENEFIT (70%)	DIFFERENZA
DEDUZIONE COSTO	Dalla tabella sopra riportata si evince che il costo deducibile è pari ad € 3.615,20 suddiviso per quattro anni di ammortamento € 903,80	Dalla tabella sopra riportata si evince che il costo deducibile è pari ad € 21.000 suddiviso per quattro anni di ammortamento al netto della fattura emessa nei confronti del dipendente € 3.416,22	La differenza, riferita al primo anno, a favore dell'auto concessa in uso promiscuo al dipendente sotto forma di fringe benefit è pari ad € 2.512,42
DETRAZIONE IVA	Dalla tabella sopra riportata si evince che l'iva detraibile per il solo anno di acquisto è pari ad € 1.590,69	Dalla tabella sopra riportata si evince che l'iva detraibile per il solo anno di acquisto, al netto dell'iva a debito sulla fattura di riaddebito è pari ad € 6.196,57	La differenza, riferita al primo anno, a favore dell'auto concessa in uso promiscuo al dipendente sotto forma di fringe benefit è pari ad € 4.605,88
TOTALE	€ 2.494,49	€ 9.612,79	€ 7.118,30

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it